IMPOSTA DI BOLLO COR-RISPOSTA AI SENSI DEL D.P.R. 30.12.1982 n. 955

# ORIGINALE

Ric. n. 2518/99

Ord. n. 1346/99

# REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione costituito da:

Gaetano Trotta

Presidente

Lorenzo Stevanato

Consigliere

Italo Franco

Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nella camera di consiglio del 24 novembre 1999.

Visto il ricorso n. 2520/99 proposto da BRUGI S.p.a.,. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Donatella Gobbi e Alfredo Bianchini con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, Santa Croce n. 464;

#### CONTRO

Il MINISTERO Delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

# per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento 20 luglio 1999, con cui il Direttore Centrale del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte indirette – Direzione Centrale dei Servizi doganali del Ministero delle Finanze, ha revocato l'autorizzazione alla procedura di domiciliazione n. 3442 rilasciata alla ricorrente il 24.6.98;

visti gli atti tutti della causa;





vista la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

uditi (relatore il Consigliere Franco), 'avv.to Gobbi per la parte ricorrente e l'avvocato dello Stato Brunetti per il Ministero resistente;

### considerato

che, nel caso di specie ricorrono gli elementi indispensabili (fumus e danno) per la concessione della richiesta misura cautelare, con la conseguenza che l'Amministrazione dovrà riesaminare l'istanza della parte ricorrente tenendo conto della presente pronuncia favorevole in ordine al fumus boni juris del ricorso, con particolare riguardo alla censura inerente alla natura della sentenza ex art. 444 c.p.c., la quale non può ritenersi sufficiente ai fini dell'accertamento di responsabilità, donde la necessità che la P.A. valuti autonomamente i fatti;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dall'art. 21, ult. comma, della Legge 6.12.1971 n. 1034;

## P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, ACCOGLIE la suindicata domanda di sospensione

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Venezia, lì 24 novembre 1999.

Il Presidente

l'Estensore

PSegretario Wulle